



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*  
AREA II BIS - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Prot. / S.E.

Napoli, data del protocollo

Prefettura Napoli

Prot. Uscita del 16/07/2018

Numero: **0191817**

Classifica: 146.01

AI SIGNORI SINDACI E COMMISSARI  
DEI COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA  
DI NAPOLI



CIRCOLARE N. 68/2018-EL.

Oggetto: Albo dei presidenti di seggio. Cancellazioni e nuove iscrizioni (art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53)

Come è noto, le operazioni degli uffici elettorali di sezione costituiscono una fase del procedimento elettorale particolarmente delicata, per la complessità degli adempimenti richiesti (operazioni di voto, riscontro dei votanti, scrutinio, verbalizzazione dei voti espressi) e per l'inevitabile ricaduta che eventuali errori o inesattezze possono avere sulla proclamazione dei risultati.

Al riguardo il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - con circolare n. 46/2018 - ha evidenziato che, in sede di aggiornamento dell'Albo dei Presidenti di seggio, è essenziale mantenere l'iscrizione esclusivamente di coloro che siano risultati idonei ad espletare tale funzione, depennando, viceversa, i nominativi di coloro che siano incorsi in uno dei motivi di cancellazione previsti dall'art. 1, comma 4, della legge 21 marzo 1990, n. 53, con particolare riferimento ai motivi di cui alla lettera e), cioè a gravi inadempienze che hanno determinato impedimenti, errori o ritardi nel completamento delle operazioni di scrutinio, anche a causa della inosservanza di prescrizioni di legge o di circolari ministeriali.

Pertanto, pur nel rispetto delle autonome determinazioni degli organi giudiziari competenti all'adozione dei provvedimenti di tenuta del predetto Albo, si raccomanda alle SS.LL., ove non vi abbiano già provveduto, di segnalare puntualmente alla Cancelleria della Corte d'Appello, in ottemperanza alle disposizioni di legge, tutti i nominativi dei Presidenti di seggio da depennare dall'Albo per le cause contemplate dal citato art. 1, comma 4, della legge n. 53/90.

Inoltre per le nuove iscrizioni nel medesimo Albo appare necessario indicare alla cancelleria della Corte di Appello i nominativi di cittadini che dalle informazioni in possesso delle SS.LL. risultino in grado di ricoprire il relativo incarico, o per avere già svolto diligentemente le funzioni di vicepresidente, scrutatore o segretario di seggio, o per essersi distinti nella propria attività professionale o, comunque, nella società civile per doti di serietà, preparazione, senso del dovere, imparzialità ed equilibrio.

Quanto sopra si è ritenuto di rappresentare, nell'ottica di voler assicurare la regolarità delle future consultazioni elettorali e referendarie, confidando nella fattiva collaborazione delle SS.LL.

IL PREFETTO  
(Pagano)

GV